

## TI\_GERICHTE 17.2013.190 vom 22. Oktober 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-10-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_17.2013.190](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2013.190)

FR: TI\_GERICHTE 17.2013.190 du 22 octobre 2014

IT: TI\_GERICHTE 17.2013.190 del 22 ottobre 2014

### Erwägungen

#### E. 20

consid. 2; 91 IV 78 consid. 2), ad esempio se un pedone aspetta per immettersi su di un passaggio pedonale (DTF 93 IV 59 consid. 2; 91 IV 78 consid. 2) oppure se già da un certo tempo è accesa la luce verde del semaforo (DTF 90 IV 98 consid. 3b; Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 31 LCStr, n. 4.6). Oppure ancora se, come qui, si prende in seria considerazione l'insorgere improvviso di un pericolo.

27. Come rilevato in precedenza, la conclusione che ad una velocità di 72 km/h si sarebbe potuto evitare la collisione, senza nemmeno frenare, fondamentale e condivisa da entrambi i periti, combinata con la conclusione che, viste le condizioni oggettive e soggettive, l'accusato avrebbe dovuto circolare al di sotto di quella velocità, portano a risolvere che se fossero state rispettate le norme della circolazione, l'incidente sarebbe stato evitato.

Si tratta di un ragionamento effettuato senza prendere in considerazione la possibilità per l'imputato di sterzare a destra e passare dietro alla Porsche in uscita e senza considerare che avrebbe potuto effettuare una frenata d'emergenza per tempo.

Volendo tuttavia, a titolo abbondanziale, tenere presente anche queste due opzioni, del tutto ragionevoli e realistiche, l'incidente sarebbe a maggior ragione e senza ombra di dubbio stato scongiurato, poiché simili manovre già solo ad una velocità di 80 km/h (rispetto a quella di 99 km/h riscontrata) sarebbero state più che fattibili, soprattutto per un conducente con grande esperienza di gare automobilistiche che ha vantato tempi di reazione inferiori alla media.

A queste condizioni, la certezza che nulla sarebbe accaduto si raggiunge inserendo nelle valutazioni la componente frenata d'emergenza. In effetti, sino ad una velocità di 81 km/h, il tempestivo azionamento dei freni avrebbe consentito all'automobile del prevenuto di arrestarsi prima di raggiungere la Porsche della vittima (AI 52, pag. 40).

Ovviamente, infine, avrebbe contribuito ad aumentare sensibilmente le chance di evitare la collisione, il rispetto del divieto per gli utenti della strada di abuso di alcoolici.

A titolo abbondanziale - quale ultima considerazione che tuttavia non viene utilizzata per il giudizio - non si può omettere di rilevare come nulla sarebbe accaduto se l'accusato avesse prestato la dovuta attenzione alla strada, poiché solo con una disattenzione, a prescindere da tutte le teorie avanzate dai periti, si può spiegare il fatto che egli abbia dichiarato, parlando dell'auto della vittima: «Quando l'ho scorta era praticamente troppo tardi, è come se fosse comparsa all'improvviso.» (PG 18 aprile 2010, AI 39, pag. 2). In effetti, nonostante fosse perpendicolare alla sua direzione di marcia, il fascio di luci di una Porsche modello 2010, che già allora erano allo xeno, doveva essere visibile nella notte sin da quando il veicolo era

ancora sul piazzale dell'area di servizio.

28. Per quanto concerne gli aspetti soggettivi del reato, non emergono particolari problematiche, ritenuto che AP 1 non solo è da lungo tempo titolare di una licenza di condurre, ma ha dichiarato di aver in passato gareggiato a livello agonistico sia con automobili che con motociclette.

Malgrado ciò, egli ha infranto norme basilari della circolazione stradale, ben cosciente dei rischi che il suo agire comportava, rendendosi pertanto colpevole di omicidio colposo.

Guida in stato di inattitudine

29. La guida in stato di inattitudine costituisce una contravvenzione fintanto che il tasso alcolemico non è qualificato, cioè quando si situa tra lo 0.5 e lo 0.79 per mille (art. 91 cpv. 1 LCStr, art. 1 Ordinanza dell'Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale del 21 marzo 2003).

Nel caso che ci occupa, essendo stato accertato un tenore alcolico dello 0.77 per mille, siamo quindi nei limiti della contravvenzione. Pertanto, essendo trascorsi più di tre anni tra i fatti ed il dibattimento di primo grado, è intervenuta la prescrizione, art. 109 CPS.

Di conseguenza, per questa infrazione, il procedimento nei confronti di AP 1 deve essere abbandonato. In effetti la prescrizione dell'azione penale costituisce un impedimento a procedere che comporta formalmente l'abbandono del procedimento penale, art. 403 cpv. 1 lett. c, 319 cpv. 1 lett. d, 320 cpv. 4, 379 e 329 cpv. 4 CPP (Schimid, Schweizerisches Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 329, n. 10 e 16, pagg. 633-634; Stephenson/Zalunardo-Walser, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, ad. art. 319 CPP, n. 15, pag. 2211).

L'abbandono passato in giudicato equivale ad una decisione finale assolutoria, art. 320 cpv. 4 CPP.

Sulla commisurazione della pena

30. Stabilita la colpevolezza di AP 1 in relazione al reato a lui ascritto, occorre procedere alla commisurazione della pena ai sensi dell'art. 47 CP (STF 6B\_78/2008, 6B\_81/2008, 6B\_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; STF 6B\_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; STF 6B\_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti).

La scrivente Corte ritiene di poter di principio condividere le valutazioni operate dai primi giudici in relazione alla commisurazione della pena inflitta all'appellante (consid. 15 della sentenza impugnata), che qui si richiamano (art. 82 cpv. 4 CPP).

Tuttavia, a differenza di quanto da loro effettuato, si reputa necessario dare maggior peso alla corresponsabilità della vittima, che ha infranto in maniera gravissima delle norme della circolazione, operando una manovra che, seppur giuridicamente non imprevedibile e nonostante non sia la causa unica di quanto avvenuto, de facto era del tutto insolita, completamente irrazionale ed è risultata essere una causa di importanza predominante dell'incidente.

Inoltre, non si può neppure condividere la conclusione dei primi giudici in merito al comportamento dell'accusato rispetto al reato commesso. In effetti, il loro giudizio non tiene conto del fatto che, umanamente, cercare di appurare di non essere stati all'origine della morte o delle lesioni di una persona è una reazione più che normale. Un simile

atteggiamento non ha, di norma, principalmente uno scopo processuale, ma rappresenta piuttosto un tentativo legittimo di alleviare le proprie sofferenze ed i sensi di colpa per quanto accaduto. In una situazione come quella del caso specifico, quindi, a fronte di evidenti gravi colpe anche a carico della vittima, con una perizia di parte che parla a favore della sua posizione, appare del tutto plausibile e giustificabile che l'■accusato abbia cercato di ottenere un giudizio di assoluzione.

Tutto ciò ben ponderato, ricordato che la prassi ticinese prevede che per omicidi colposi commessi in stato di inattitudine e a velocità eccessive venga inflitta una pena detentiva (ad esempio TPC 72.2009.56 del 19 agosto 2010; TPC 72.2009.158 del 20 aprile 2010; TPC 72.2009.69 del 13 gennaio 2010), appare a questa Corte equo ridimensionare la pena in 8 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due anni.

Tassazione delle note d'■onorario e richieste di indennizzo

31. Il giudice di prime cure ha condannato AP 1 a risarcire alle accusatrici private le spese legali sopportate, mentre per le rimanenti pretese, vista la necessità di procedere a soppesare le varie colpe, esse sono state rinviate al competente foro civile.

Il difensore ha chiesto che, in caso di condanna, si tenga conto della colpa della vittima anche nel riconoscimento delle indennità a favore dei due legali, che devono essere quindi ridimensionate.

Preso atto che in prima sede è stato accordato solo il risarcimento dei costi legali relativi al patrocinio in sede penale, così che non si tratta di una copertura integrale del danno subito a seguito della morte del signor VITTI1, l'■eccezione sollevata non può essere protetta.

Visto l'■esito della procedura d'■appello, conclusasi con la condanna del ricorrente, non si vedono motivi per discostarsi da quanto deciso in prima sede.

32. L'■appellante è pure condannato a risarcire i costi legali della procedura d'■appello agli accusatori privati che ne hanno fatto richiesta.

L'■avv. \_\_\_\_\_ ha prodotto una nota d'■onorario di complessivi fr. 7'911.55 (IVA inclusa) per la partecipazione alla procedura d'■appello in rappresentanza dell'■ACPR. Questa Corte, del dispendio di tempo esposto pari a 20,98 ore, ne riconosce 12 ore, di cui 8 ore per la preparazione del dibattimento, i colloqui telefonici e non con la cliente nonché la relativa corrispondenza e 4 ore per la partecipazione al dibattimento d'■appello. La remunerazione oraria è fissata a fr. 280.-, per complessivi fr. 3'360.-, non presentando il caso particolari difficoltà né dal profilo fattuale che giuridico. Sono approvate integralmente le spese di fr. 195.-. L'■importo complessivo riconosciuto in questa sede, comprensivo di IVA, è, pertanto, pari a fr. 3'839.40 ed è posto a carico dell'■imputato AP 1.

L'■avv. \_\_\_\_\_ non ha prodotto alcuna richiesta di indennizzo delle spese di patrocinio. La Corte ha interpretato tale suo silenzio come una rinuncia e non si è, quindi, chinata sulla questione.

Sulle spese

33. Gli oneri processuali del gravame seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e vanno, pertanto, posti per due terzi a carico dell'■appellante e per un terzo a carico dello Stato.

Vista la conferma della condanna di AP 1 e nonostante la riduzione della pena pronunciata dal primo giudice, in applicazione dell'art. 428 cpv. 3 CPP, questa Corte conferma l'attribuzione delle spese sancita nel giudizio di prima sede.

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 77, 80, 81, 84, 139, 182 e segg., 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 454 CPP;

12, 27, 42, 47, 109, e 117 CP;

26, 31, 32, 34 e 91 cpv. 1 LCStr;

2, 3 e 4 ONC;

## **E. 22**

OSStr;

32 cpv. 1 Cost.;

6 par. 2 CEDU;

14 cpv. 2 patto ONU II

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l'art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L'appello è parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di

omicidio colposo

per avere, il 31 marzo 2010, a Rivera, cagionato per imprevidenza colpevole la morte di VITT1 e, meglio, per avere, circolando sulla strada del Monte Ceneri in direzione Rivera-Cadenazzo, alla guida del veicolo a motore BMW 318 D targato \_\_\_\_\_, la notte alle ore 21:14 circa, con inseriti i fari anabbaglianti ove non esiste illuminazione artificiale,

percorso il tratto in salita della stessa, ove vige il limite generale di velocità di 80 km/h, ad una velocità di almeno 99 km/h ed essendosi messo alla guida nonostante fosse in stato di ebbrietà (tasso minimo di alcolemia 0.77 g/kg)

concorso a causare l'incidente della circolazione con esito mortale che lo ha visto andare a cozzare violentemente contro il veicolo a motore Porsche 911 Carrera 4S targato \_\_\_\_\_ condotto da VITT1, che si stava immettendo perpendicolarmente sulla carreggiata provenendo dall'adiacente area di servizio \_\_\_\_\_,

a seguito del quale quest'ultimo ha subito lesioni di tale gravità da cagionarne il decesso sul posto.

1.2. Il dispositivo n. 1.2. della sentenza impugnata è annullato ed il procedimento penale a carico di AP 1 per guida in stato di inattitudine è abbandonato.

1.3. AP 1 è condannato:

1.3.1. alla pena detentiva di 8 (otto) mesi;

1.3.2.al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.- e delle spese giudiziarie di fr. 17'690.25 per il procedimento di primo grado.

1.4.L'esecuzione della pena detentiva è sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 (due) anni.

1.5. AP 1è condannato a versare fr. 8'303.40 a ACPR1, e fr. 11'066.55 a ACPR2 e ACPR3 quale risarcimento delle spese legali da loro sopportate in prima sede.

1.6. AP 1è inoltre condannato a versare fr. 3'839.40 a ACPR1 quale risarcimento delle spese legali da essa sopportate per la procedura d'appello.

1.7.Per le ulteriori pretese civili gli accusatori privati sono rinviati al competente foro civile.

2.Gli oneri processuali d'appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'500.-
  - altri disborsi fr. 200.-
- fr. 1'700.-

sono posti per due terzi a carico dell'appellante e per un terzo a carico dello Stato.

3.Intimazione a:

4.Comunicazione a:

- Corte delle assise correzionali, 6901 Lugano
- Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino

P\_GLOSS\_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente

Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF.

## E. 24

Prima di procedere alla valutazione di un'eventuale interruzione del nesso di causalità da parte della vittima, va precisato che, in considerazione dell'inesistenza del concetto di compensazione delle colpe (Verschuldenskompensation) nel diritto penale, la questione

dell'interruzione del nesso causale non va valutata in funzione della presenza o della gravità di colpe di terzi o della vittima. Ciò significa che le infrazioni alle norme della circolazione stradale commesse da VITT1 e, meglio, agli obblighi che gli incombevano in base alle norme indicate al consid. 17 di questa sentenza, non sono quindi, di per sé, sufficienti ad interrompere il nesso causale. Necessario è, ancora, che il comportamento colpevole - così come altre circostanze esterne all'autore - non sia stato, in sé, prevedibile. Di rilievo in quest'ambito è, dunque, soltanto la questione della prevedibilità delle circostanze - intese in senso ampio - esterne all'autore. Nel caso specifico, una manovra di immissione avventata da parte di un'auto proveniente dall'area di servizio \_\_\_\_\_ non era solo, per esperienza di vita, sempre ipotizzabile, ma addirittura era stata regolarmente sempre presa in considerazione dall'accusato, che ha come già riferito addirittura, per prassi, deciso di spostarsi sempre a sinistra quando giungeva in zona. Neppure il fatto che un'automobile potesse invadere non solo la corsia più a destra, ma anche quella a sinistra può essere considerato del tutto imprevedibile. Così come non lo è, anche se raro e scriteriato, quello che si possa procedere, in uscita, ad un'inversione a U. Non avendo la Porsche in alcun modo superato la doppia linea, alla fine dei conti, l'essersi trovato sulla sua strada l'auto della vittima è parificabile ad una uscita presa un po' "larga" dallo spiazzo \_\_\_\_\_, quindi ad un evento se non proprio comune, quantomeno presagibile. Pur essendo in movimento, ed in accelerazione, il veicolo investito costituiva un ostacolo sulla via di marcia dell'imputato che, secondo la rigida giurisprudenza federale citata, deve essere messo a preventivo ogni qualvolta ci si mette alla guida. Soprattutto in una situazione come quella esistente a quel tempo sul passo del Monte Ceneri.

#### **E. 25**

Infine l'appellante sostiene che anche circolando nel pieno rispetto delle norme, l'incidente e il decesso del signor VITT1 sarebbero stati inevitabili. In effetti, in relazione al nesso di causalità tra il comportamento dell'agente e l'evento, oltre alla prevedibilità dell'evento, la giurisprudenza del Tribunale federale considera la sua evitabilità: occorre infatti chiedersi se, in caso di comportamento corretto dell'agente, l'evento non si sarebbe verificato (causalità ipotetica). La giurisprudenza esige un alto grado di probabilità, mentre non è sufficiente la semplice possibilità che in caso di condotta conforme ai doveri di prudenza l'evento sarebbe stato evitabile. Il risultato è imputabile all'agente soltanto se, qualora avesse ipoteticamente rispettato i suoi doveri di prudenza, l'evento sarebbe stato molto probabilmente o quasi sicuramente evitato (STF 6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.4.2; DTF 130 IV 7 consid. 3.2 e rinvii; 118 IV 130 consid. 6a; sentenza CARP 17.2011.1 dell'8 aprile 2011 consid. 5.3).

#### **E. 26**

Per giurisprudenza invalsa, il tempo di reazione è di un secondo, ridotto a 0,6 - 0,7 secondi nel caso in cui il conducente, in base alle circostanze concrete, avrebbe dovuto già tenersi pronto a frenare (STF 6B\_16/2008 dell'11 aprile 2008 consid. 3.4; 6B\_257/2007 del 10 luglio 2007 consid. 5.2; 6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.6.4; DTF 115 II 283 consid. 1a; 93 IV 59 consid. 2; 92 IV 20 consid. 2; 91 IV 78 consid. 2), ad esempio se un pedone aspetta per immettersi su di un passaggio pedonale (DTF 93 IV 59 consid. 2; 91 IV 78 consid. 2) oppure se già da un certo tempo è accesa la luce verde del semaforo (DTF 90 IV 98 consid. 3b; Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 31 LCStr, n. 4.6). Oppure ancora se, come qui, si prende in seria considerazione l'insorgere improvviso di un pericolo.

### **E. 27**

Come rilevato in precedenza, la conclusione che ad una velocità di 72 km/h si sarebbe potuto evitare la collisione, senza nemmeno frenare, fondamentale e condivisa da entrambi i periti, combinata con la conclusione che, viste le condizioni oggettive e soggettive, l'accusato avrebbe dovuto circolare al di sotto di quella velocità, portano a risolvere che se fossero state rispettate le norme della circolazione, l'incidente sarebbe stato evitato. Si tratta di un ragionamento effettuato senza prendere in considerazione la possibilità per l'imputato di sterzare a destra e passare dietro alla Porsche in uscita e senza considerare che avrebbe potuto effettuare una frenata d'emergenza per tempo. Volendo tuttavia, a titolo abbondanziale, tenere presente anche queste due opzioni, del tutto ragionevoli e realistiche, l'incidente sarebbe a maggior ragione e senza ombra di dubbio stato scongiurato, poiché simili manovre già solo ad una velocità di 80 km/h (rispetto a quella di 99 km/h riscontrata) sarebbero state più che fattibili, soprattutto per un conducente con grande esperienza di gare automobilistiche che ha vantato tempi di reazione inferiori alla media. A queste condizioni, la certezza che nulla sarebbe accaduto si raggiunge inserendo nelle valutazioni la componente "frenata d'emergenza". In effetti, sino ad una velocità di 81 km/h, il tempestivo azionamento dei freni avrebbe consentito all'automobile del prevenuto di arrestarsi prima di raggiungere la Porsche della vittima (AI 52, pag. 40). Ovviamente, infine, avrebbe contribuito ad aumentare sensibilmente le chance di evitare la collisione, il rispetto del divieto per gli utenti della strada di abuso di alcoolici. A titolo abbondanziale - quale ultima considerazione che tuttavia non viene utilizzata per il giudizio - non si può omettere di rilevare come nulla sarebbe accaduto se l'accusato avesse prestato la dovuta attenzione alla strada, poiché solo con una disattenzione, a prescindere da tutte le teorie avanzate dai periti, si può spiegare il fatto che egli abbia dichiarato, parlando dell'auto della vittima "Quando l'ho scorta era praticamente troppo tardi, è come se fosse comparsa all'improvviso." (PG 18 aprile 2010, AI 39, pag. 2). In effetti, nonostante fosse perpendicolare alla sua direzione di marcia, il fascio di luci di una Porsche modello 2010, che già allora erano allo xeno, doveva essere visibile nella notte sin da quando il veicolo era ancora sul piazzale dell'area di servizio.

### **E. 28**

Per quanto concerne gli aspetti soggettivi del reato, non emergono particolari problematiche, ritenuto che AP 1 non solo è da lungo tempo titolare di una licenza di condurre, ma ha dichiarato di aver in passato gareggiato a livello agonistico sia con automobili che con motociclette. Malgrado ciò, egli ha infranto norme basilari della circolazione stradale, ben cosciente dei rischi che il suo agire comportava, rendendosi pertanto colpevole di omicidio colposo. Guida in stato di inattitudine

### **E. 29**

La guida in stato di inattitudine costituisce una contravvenzione fintanto che il tasso alcolemico non è qualificato, cioè quando si situa tra lo 0.5 e lo 0.79 per mille (art. 91cpv. 1 LCStr, art. 1 Ordinanza dell'Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale del 21 marzo 2003). Nel caso che ci occupa, essendo stato accertato un tenore alcolico dello 0.77 per mille, siamo quindi nei limiti della contravvenzione. Pertanto, essendo trascorsi più di tre anni tra i fatti ed il dibattimento di primo grado, è intervenuta la prescrizione, art. 109 CPS. Di conseguenza, per questa infrazione, il procedimento nei confronti di AP 1 deve essere abbandonato. In effetti la prescrizione dell'azione penale costituisce un impedimento a procedere che comporta

formalmente l'abbandono del procedimento penale, art. 403 cpv. 1 lett. c, 319 cpv. 1 lett. d, 320 cpv. 4, 379 e 329 cpv. 4 CPP (Schimid, Schweizerisches Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 329, n. 10 e 16, pagg. 633-634; Stephenson/ Zalunardo-Walser, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, ad art. 319 CPP, n. 15, pag. 2211). L'abbandono passato in giudicato equivale ad una decisione finale assolutoria, art. 320 cpv. 4 CPP. Sulla commisurazione della pena

### **E. 30**

Stabilita la colpevolezza di AP 1 in relazione al reato a lui ascritto, occorre procedere alla commisurazione della pena ai sensi dell'art. 47 CP (STF 6B\_78/2008, 6B\_81/2008, 6B\_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; STF 6B\_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; STF 6B\_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti). La scrivente Corte ritiene di poter di principio condividere le valutazioni operate dai primi giudici in relazione alla commisurazione della pena inflitta all'appellante (consid. 15 della sentenza impugnata), che qui si richiamano (art. 82 cpv. 4 CPP). Tuttavia, a differenza di quanto da loro effettuato, si reputa necessario dare maggior peso alla corresponsabilità della vittima, che ha infranto in maniera gravissima delle norme della circolazione, operando una manovra che, seppur giuridicamente non imprevedibile e nonostante non sia la causa unica di quanto avvenuto, de facto era del tutto insolita, completamente irrazionale ed è risultata essere una causa di importanza predominante dell'incidente. Inoltre, non si può neppure condividere la conclusione dei primi giudici in merito al comportamento dell'accusato rispetto al reato commesso. In effetti, il loro giudizio non tiene conto del fatto che, umanamente, cercare di appurare di non essere stati all'origine della morte o delle lesioni di una persona è una reazione più che normale. Un simile atteggiamento non ha, di norma, principalmente uno scopo processuale, ma rappresenta piuttosto un tentativo legittimo di alleviare le proprie sofferenze ed i sensi di colpa per quanto accaduto. In una situazione come quella del caso specifico, quindi, a fronte di evidenti gravi colpe anche a carico della vittima, con una perizia di parte che parla a favore della sua posizione, appare del tutto plausibile e giustificabile che l'accusato abbia cercato di ottenere un giudizio di assoluzione. Tutto ciò ben ponderato, ricordato che la prassi ticinese prevede che per omicidi colposi commessi in stato di inattitudine e a velocità eccessive venga inflitta una pena detentiva (ad esempio TPC 72.2009.56 del 19 agosto 2010; TPC 72.2009.158 del 20 aprile 2010; TPC 72.2009.69 del 13 gennaio 2010), appare a questa Corte equo ridimensionare la pena in 8 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due anni. Tassazione delle note d'onorario e richieste di indennizzo

### **E. 31**

Il giudice di prime cure ha condannato AP 1 a risarcire alle accusatrici private le spese legali sopportate, mentre per le rimanenti pretese, vista la necessità di procedere a soppesare le varie colpe, esse sono state rinviate al competente foro civile. Il difensore ha chiesto che, in caso di condanna, si tenga conto della colpa della vittima anche nel riconoscimento delle indennità a favore dei due legali, che devono essere quindi ridimensionate. Preso atto che in prima sede è stato accordato solo il risarcimento dei costi legali relativi al patrocinio in sede penale, così che non si tratta di una copertura integrale del danno subito a seguito della morte del signor VITT1, l'eccezione sollevata non può essere protetta. Visto l'esito della procedura d'appello, conclusasi con la condanna del ricorrente, non si vedono motivi per discostarsi da quanto deciso in prima sede.

### E. 32

L'appellante è pure condannato a risarcire i costi legali della procedura d'appello agli accusatori privati che ne hanno fatto richiesta. L'avv. \_\_\_\_\_ ha prodotto una nota d'onorario di complessivi fr. 7'911.55 (IVA inclusa) per la partecipazione alla procedura d'appello in rappresentanza dell'ACPR. Questa Corte, del dispendio di tempo esposto pari a 20,98 ore, ne riconosce 12 ore, di cui 8 ore per la preparazione del dibattimento, i colloqui telefonici e non con la cliente nonché la relativa corrispondenza e 4 ore per la partecipazione al dibattimento d'appello. La remunerazione oraria è fissata a fr. 280.-, per complessivi fr. 3'360.-, non presentando il caso particolari difficoltà né dal profilo fattuale che giuridico. Sono approvate integralmente le spese di fr. 195.-. L'importo complessivo riconosciuto in questa sede, comprensivo di IVA, è, pertanto, pari a fr. 3'839.40 ed è posto a carico dell'imputato AP 1. L'avv. \_\_\_\_\_ non ha prodotto alcuna richiesta di indennizzo delle spese di patrocinio. La Corte ha interpretato tale suo silenzio come una rinuncia e non si è, quindi, chinata sulla questione. Sulle spese

### E. 33

Gli oneri processuali del gravame seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e vanno, pertanto, posti per due terzi a carico dell'appellante e per un terzo a carico dello Stato. Vista la conferma della condanna di AP 1 e nonostante la riduzione della pena pronunciata dal primo giudice, in applicazione dell'art. 428 cpv. 3 CPP, questa Corte conferma l'attribuzione delle spese sancita nel giudizio di prima sede. Per questi motivi, visti gli art. 6, 10, 77, 80, 81, 84, 139, 182 e segg., 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 454 CPP; 12, 27, 42, 47, 109, e 117 CP; 26, 31, 32, 34 e 91 cpv. 1 LCStr; 2, 3 e 4 ONC; 22 OSStr; 32 cpv. 1 Cost.; 6 par. 2 CEDU; 14 cpv. 2 patto ONU II nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l'art. 428 CPP e la LTG, dichiara e pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto. Di conseguenza: 1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di omicidio colposo per avere, il 31 marzo 2010, a Rivera, cagionato per imprevidenza colpevole la morte di VITT1 e, meglio, per avere, circolando sulla strada del Monte Ceneri in direzione Rivera-Cadenazzo, alla guida del veicolo a motore BMW 318 D targato \_\_\_\_\_, la notte alle ore 21:14 circa, con inseriti i fari anabbaglianti ove non esiste illuminazione artificiale, percorso il tratto in salita della stessa, ove vige il limite generale di velocità di 80 km/h, ad una velocità di almeno 99 km/h ed essendosi messo alla guida nonostante fosse in stato di ebbrietà (tasso minimo di alcolemia 0.77 g/kg) concorso a causare l'incidente della circolazione con esito mortale che lo ha visto andare a cozzare violentemente contro il veicolo a motore Porsche 911 Carrera 4S targato \_\_\_\_\_ condotto da VITT1, che si stava immettendo perpendicolarmente sulla carreggiata provenendo dall'adiacente area di servizio \_\_\_\_\_, a seguito del quale quest'ultimo ha subito lesioni di tale gravità da cagionarne il decesso sul posto. 1.2. Il dispositivo n. 1.2. della sentenza impugnata è annullato ed il procedimento penale a carico di AP 1 per guida in stato di inattitudine è abbandonato. 1.3. AP 1 è condannato: 1.3.1. alla pena detentiva di 8 (otto) mesi; 1.3.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.- e delle spese giudiziarie di fr. 17'690.25 per il procedimento di primo grado. 1.4. L'esecuzione della pena detentiva è sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 (due) anni. 1.5. AP 1 è condannato a versare fr. 8'303.40 a ACPR1, e fr. 11'066.55 a ACPR2 e ACPR3 quale risarcimento delle spese legali da loro sopportate in prima sede. 1.6. AP 1 è inoltre condannato a versare fr. 3'839.40 a ACPR1 quale risarcimento delle spese legali da essa sopportate per la procedura d'appello. 1.7. Per le ulteriori pretese civili gli accusatori privati sono rinviati al competente

foro civile. 2. Gli oneri processuali d'appello, consistenti in: - taxa di giustizia fr. 1'500.- - altri disborsi fr. 200.- fr. 1'700.- sono posti per due terzi a carico dell'appellante e per un terzo a carico dello Stato. 3. Intimazione a: 4. Comunicazione a: - Corte delle assise correzionali, 6901 Lugano - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino P\_GLOSS\_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale  
La presidente Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricsuzione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.